

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7213	23 agosto 2016	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 22 febbraio 2016 presentata nella forma elaborata da Franco Celio per la modifica dell'art. 79a della Legge della scuola - Finanziamento cantonale delle scuola comunali (docenti di appoggio e di inserimento)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare qui in esame propone la modifica dell'art. 79a cpv. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc), che attualmente al cpv. 2 recita:

²Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio e dai docenti di lingua e di integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, nonché dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. L'importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.

La modifica proposta dall'iniziativista è del seguente tenore:

²Gli oneri derivanti dall'assunzione di docenti d'appoggio e di docenti di lingua e integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari sono sussidiati dal Cantone nella stessa misura riconosciuta al Comune interessato per il relativo ordine di scuola (...).

Secondo le motivazioni, l'atto parlamentare considera l'attuale sistema di finanziamento dei Comuni iniquo e penalizzante quanto al finanziamento dei docenti di appoggio e dei docenti di lingua e di integrazione scolastica. Comuni che, a detta della proposta, riceverebbero “solo un obolo unitario, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria”. Per questo motivo, proponendo di applicare ai docenti di appoggio e a quelli di lingua e integrazione gli stessi criteri di contributo applicati ai docenti titolari, l'atto parlamentare mirerebbe a ristabilire una situazione di equità.

I presupposti della proposta risultano tuttavia errati.

L'art. 79a Lsc prevede al cpv. 1 che il Cantone riconosca ai Comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L'importo forfettario di riferimento di questo contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato tramite decreto esecutivo ed è diverso per le sezioni di scuola dell'infanzia con refezione, per le sezioni di scuola dell'infanzia senza refezione e per le sezioni di scuola elementare. In base al cpv. 2 del medesimo articolo, il Cantone riconosce poi ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio e dai docenti di lingua e di integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, nonché dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione

continua. L'importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato, sempre per decreto esecutivo.

In base al decreto esecutivo per l'anno 2016, i contributi forfettari per sezione di cui all'art. 79a cpv. 1 ammontano a fr. 81'040.- per sezione di scuola dell'infanzia con refezione, fr. 72'930.- per sezione di scuola dell'infanzia senza refezione e a fr. 86'428.- per sezione di scuola elementare. A loro volta, i contributi particolari del cpv. 2 ammontano a fr. 2'542.- per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di appoggio a carico del Comune o da un docente di lingua e di integrazione scolastica; l'importo di quest'ultimo contributo, se moltiplicato per 32 unità didattiche (corrispondenti a un tempo pieno di docente sia di scuola dell'infanzia che di scuola elementare), corrisponde in sostanza agli importi forfettari per sezione. Ricordiamo che l'importo per sezione è forfettario, quindi non è direttamente connesso con il salario del docente, potendo una sezione contare su un docente titolare a pieno tempo, due codocenti al 50% e la presenza più o meno importante di docenti speciali (educazione fisica, educazione musicale, attività creative), mentre quello per i docenti di appoggio e di lingua e integrazione è espresso in unità didattiche, quindi più connesso con l'onere di questi docenti particolari. I docenti di appoggio hanno un onere lavorativo che può variare tra le 10 e le 16 unità didattiche per al massimo due sezioni, mentre i docenti di lingua e integrazione possono avere un onere molto variabile, a dipendenza della situazione effettiva nei vari istituti.

Da quanto precede risulta che i contributi per i docenti di appoggio e per i docenti di lingua e integrazione sono già oggi analoghi a quelli per sezione di scuola comunale, differenziandosi unicamente nella considerazione del grado di occupazione di questi docenti speciali. Il presupposto della proposta, che mirava ad applicare ai docenti di appoggio e a quelli di lingua e integrazione gli stessi criteri di contributo applicati ai docenti titolari, è sostanzialmente già la realtà attuale.

A completazione di quanto detto in precedenza, si precisa che tutti questi contributi cantonali ai Comuni, sia quelli forfettari per sezione che quelli particolari per i docenti speciali, soggiacciono poi a due ulteriori correzioni. Da un lato, in base all'art. 79b Lsc, essi sono calcolati in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. Questa disposizione prevede che i Comuni, a dipendenza della loro forza finanziaria, ricevano effettivamente importi che vanno da un massimo del 90% dei contributi base (Comuni deboli) a un minimo del 30% (Comuni forti). D'altro canto, in base all'art. 79c Lsc, approvato con il Preventivo 2016, essi sono ridotti del 22% in maniera lineare a valle del calcolo inerente alla perequazione finanziaria intercomunale.

Alla luce di queste osservazioni, ritenuto come il presupposto dell'iniziativa è già applicato nella realtà, il Consiglio di Stato ritiene la stessa evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella